



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data: 05/02/2008

APT – 23A

Oggetto: Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004.

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazioni ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardi prolungati, di seguito chiamato Regolamento, dispone quanto segue:

“1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente Regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali qualora il vettore aereo operativo sia un vettore comunitario. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'art. 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da un Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente Regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente Regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.”

In data 27 aprile 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96, supplemento ordinario, la Legge 18 aprile 2005, n. 62 che all'art. 3, comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di disposizioni afferenti alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di Regolamenti comunitari vigenti alla entrata in vigore della legge medesima.

In data 6 marzo 2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54, serie generale, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 con il quale sono state stabilite le disposizioni sanzionatorie per le violazioni al Regolamento. Tale Decreto individua l'ENAC come organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni predette.

Scopo della presente Circolare di indicare le modalità di svolgimento del procedimento di accertamento delle violazioni alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, notificazione al vettore interessato e irrogazione delle relative sanzioni. La Circolare fa riferimento ai principi generali in materia di sanzioni amministrative contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, richiamata nelle premesse del Decreto di cui al precedente paragrafo.

2. ACCERTAMENTO

La Direzione Aeroportuale dell'ENAC, competente sull'aeroporto presso il quale è avvenuta la violazione, intraprende d'ufficio o a seguito di segnalazioni/reclami la fase di accertamento della violazione, che consiste nell'assumere informazioni, procedere all'esecuzione di ispezioni, eseguire rilievi, al fine di verificare e documentare la violazione ai diritti del passeggero previsti dal Regolamento.

L'accertamento deve contenere una sintetica esposizione dei fatti accertati e una succinta motivazione delle violazioni riscontrate a fronte delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 261/04.

3. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La contestazione di violazione, nei casi ove sia possibile, è notificata con immediatezza al capo scalo o al comandante dell'aeromobile nella loro veste di rappresentanti dell'esercente; in alternativa, è notificata al vettore presso la sua sede legale entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero entro 360 giorni al di fuori del territorio stesso.

La notificazione è eseguita con le modalità previste dal codice di procedura civile o avvalendosi della procedura di notifica atti giudiziari del Servizio Postale nel caso di vettori aerei che hanno sede legale o rappresentanza in Italia, ovvero applicando la procedura di notifica di cui al Regolamento (CE) N.1348/2000 per le notifiche da effettuarsi in un Paese comunitario. Nel caso di vettori aerei che hanno sede legale in un Paese extracomunitario si seguiranno le procedure individuate nelle Convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza,, la notificazione è eseguita tramite l'Autorità consolare secondo la disciplina dettata dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200.

La contestazione della violazione è fatta utilizzando il modulo riportato in Allegato 1. Il verbale di accertamento e contestazione sarà predisposto dall'Ispettore che ha eseguito l'accertamento e notificato al vettore aereo tramite la Direzione Aeroportuale.

4. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito di una violazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione, oltre che alle spese del procedimento. A tale pagamento il vettore aereo deve provvedere entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, dandone comunicazione alla Direzione Aeroportuale ENAC che in tal modo archivia il procedimento.

Se l'accertamento è scaturito da reclamo di un passeggero, la Direzione Aeroportuale informa lo stesso dell'esito del procedimento sanzionatorio.

Il pagamento in misura ridotta previsto nel caso di violazione, da sommare alle spese del procedimento è pari a:

- all'art. 4 del Regolamento	: €	16666,67
- all'art. 5	“	: € 16666,67
- all'art. 6	“	: € 3333,33
- all'art. 10	“	: € 1666,67
- all'art. 11	“	: € 16666,67
- all'art. 14	“	: € 3333,33

5. OBBLIGO DEL RAPPORTO

Qualora entro 60 giorni dalla notificazione non sia stata effettuato il pagamento in misura ridotta, la Direzione Aeroportuale, che ha accertato la violazione, trasmette un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni alla Direzione Regionale ENAC competente per territorio.

6. CONTRODEDUZIONI DEL VETTORE AEREO

Il vettore aereo che, per motivate ragioni non intende provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha diritto di far pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della contestazione, scritti difensivi o richiesta di audizione alla Direzione Regionale ENAC competente per territorio.

Quest'ultima valuta le argomentazioni del vettore aereo, riportate anche negli scritti difensivi eventualmente depositati in sede di audizione.

7. ORDINANZA-INGIUNZIONE / ORDINANZA-ARCHIVIAZIONE

Nel caso in cui la Direzione Regionale valuti fondato l'accertamento e quindi la sussistenza della violazione, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta ingiungendone il pagamento al vettore aereo. Tale somma comprende la sanzione e le spese del procedimento.

L'Ordinanza è rivolta al vettore aereo e notificata presso la sua sede legale avvalendosi delle stesse procedure utilizzate per la notifica del verbale di accertamento e contestazione.

Lo schema tipo di una Ordinanza-ingiunzione è riportato in Allegato 2.

Nel caso in cui la Direzione Regionale non ritenga fondato l'accertamento ovvero nel caso in cui accerti che non siano stati rispettati i tempi della contestazione o rilevi che, a garanzia del diritto di difesa, non sia stato instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, emette Ordinanza di archiviazione degli atti motivando la determinazione assunta. Tale Ordinanza è trasmessa al vettore aereo ed alla Direzione Aeroportuale.

Lo schema tipo di una Ordinanza di archiviazione è riportato in Allegato 3.

Sia nel caso di Ordinanza-ingiunzione che di Ordinanza di archiviazione, se l'accertamento era scaturito da reclamo del passeggero, la Direzione Aeroportuale informa lo stesso dell'esito del procedimento sanzionatorio.

L'attribuzione delle entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 69/06, è determinata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei Trasporti del 3 agosto 2007.

Il pagamento dovrà essere effettuato avvalendosi del conto corrente postale dedicato avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT 10 Y 07601 03200 000073802175

Codice BIC: BPPIITRRXXX

intestato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma.

Sulla causale del versamento, oltre al numero della Ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione, dovrà essere riportata anche la codifica "SANZ3" che identifica le sanzioni per violazione al Reg.(CE) 261/2004 rispetto alle altre tipologie di sanzioni irrogate dall'Ente.

Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero di 60 giorni. al di fuori del territorio stesso. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere tempestivamente inviata alla Direzione Regionale che ha irrogato la sanzione.

8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Decreto Legislativo 69/06 prevedono un limite minimo ed un limite massimo. L'ammontare esatto della sanzione irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione, è determinato dalla Direzione Regionale ENAC in funzione:

- ## della gravità della violazione;
- ## della reiterazione della violazione da parte del vettore aereo;
- ## delle azioni poste in essere dal vettore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- ## del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli imbarcati;
- ## degli altri criteri fissati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ritenuti applicabili.

8. OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA -INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, contro l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento, il vettore aereo può proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se la sede legale del vettore aereo è al di fuori del territorio nazionale.

L'individuazione del giudice competente è effettuata secondo le previsioni dell'articolo 22bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancato pagamento o di mancata impugnativa entro i predetti termini, la Direzione Regionale provvede in ordine all'attivazione del procedimento per il recupero coattivo delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai debitori per sanzioni, interessi e spese ed il successivo invio al concessionario.

9. ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

Allegati:

Allegato 1: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa

Allegato 2: Ordinanza-ingiunzione di pagamento

Allegato 3: Ordinanza di archiviazione

ALLEGATO 1



Direzione Aeroportuale di _____

Protocollo. n. _____ del _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno _____, alle ore _____, nell'aeroporto di _____,

in occasione del volo n. _____, percorso _____

E' STATA ACCERTATA

la violazione dell'articolo/degli articoli _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004.

_____ ;

Tale/i violazione/i a norma dell'articolo/degli articoli _____ del D.Lgs 27 gennaio 2006, n. 69 è/sono sottoposta/i ad una sanzione amministrativa:

art. _____ da un minimo di Euro _____ ad un massimo di Euro _____;

art. _____ da un minimo di Euro _____ ad un massimo di Euro _____;

art. _____ da un minimo di Euro _____ ad un massimo di Euro _____.

Codesto vettore aereo _____, ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche, ha facoltà di produrre alla Direzione Regionale ENAC _____, sita in Via _____, n. _____ CAP _____ scritti difensivi entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale e/o chiedere audizione alla predetta Direzione Regionale ENAC _____

O V V E R O

di beneficiare, in alternativa, dell'istituto dell'oblazione corrispondendo, con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta di Euro _____ per la/i violazione/i contestata/e e di Euro _____ per le spese, pari ad un totale di Euro _____, mediante versamento sul conto corrente postale n. IBAN: IT 10 Y 07601 03200 000073802175 - Codice BIC: BPPIITRRXXX intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“**SANZ3** - Aeroporto di _____ , pagamento per la violazione dell'articolo/degli articoli _____ del Regolamento (CE) N. 261/2004 come da verbale n. _____ del _____ .“

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata a questa Direzione Aeroportuale di _____.

L'Ispettore accertatore

IL DIRETTORE AEROPORTUALE

ALLEGATO 2



Direzione Regionale _____

Ordinanza n. _____ del _____

ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il Direttore della Direzione Regionale ENAC _____

Accertata la violazione dell'art/degli articoli _____ del Regolamento (CE) N. 261/2004 avvenuta in data _____ - presso l'aeroporto di _____, come risulta dal Verbale di Accertamento n. _____ del _____ allegato alla presente (allegato A);

Verificato che di detta violazione risultano correttamente eseguiti gli atti di informazione all'interessato, giusta notificazione del Verbale di accertamento n. _____ del _____, effettuata per mezzo di _____ (allegato B);

Considerato che _____

;

Avuto riguardo ai criteri dettati dall'art 11 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

INGIUNGE

A norma dell'art.....del Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, a codesto vettore aereo _____ il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro _____, di cui Euro _____ per la violazione contestata ed Euro _____ per le spese.

Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento (*di 60 giorni nel caso in cui il vettore aereo abbia sede legale al di fuori del territorio nazionale*), mediante versamento sul conto corrente postale n. IBAN: IT 10 Y 07601 03200 000073802175 - Codice BIC: BPPIITRRXXX, intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“**SANZ3** - Pagamento della sanzione irrogata con Ordinanza-ingiunzione n. _____ del _____ della Direzione Regionale ENAC _____”.

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata a questa Direzione Regionale _____.

Avverso la presente Ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione mediante ricorso a _____-(*giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. individuato a norma dell' articolo 22-bis della Legge 689/81*), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento (60 giorni nel caso in cui il vettore aereo abbia sede legale al di fuori del territorio nazionale).

IL DIRETTORE REGIONALE

ALLEGATO 3



Direzione Regionale di _____

Ordinanza n. _____ del _____

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Direttore della Direzione Regionale ENAC _____

Visto il Verbale di accertamento n. _____ del _____ della Direzione Aeroportuale ENAC di _____ relativo alla presunta violazione dell'art./degli articoli _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004;

Considerati gli scritti difensivi del vettore aereo riportati nella nota n. _____ del _____;

Considerato il verbale dell'audizione del vettore aereo interessato n. _____ del _____;

alla luce di quanto stabilito dall'art. 18 della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;

ARCHIVIA

Il procedimento sanzionatorio di cui al Verbale di accertamento richiamato in premessa, in quanto

Data _____

IL DIRETTORE REGIONALE

La presente Ordinanza di archiviazione viene trasmessa alla sede legale del vettore aereo _____ ed in copia alla Direzione Aeroportuale di _____